



PROPOSTA DI EMENDAMENTI al decreto legge 3 maggio 2016, n.59

- a) art.9, comma 1, lettera b)- Indicare quale documento sostitutivo deve presentare l'investitore per dichiarare il reddito percepito nell'anno 2015 qualora non abbia provveduto a presentare la dichiarazione dei redditi;
- b) art.9, comma 6 - estensione del termine per presentare l'istanza ad oggi previsto di quattro mesi dalla legge di conversione del decreto ;
- c) art.9, comma 3- aumento del tetto dei rimborsi fino al 100% del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
- d) art.9, comma 1, lettera a)- in caso di cointestazione del dossier titoli o di sottoscrizione congiunta dell'ordine di acquisto, precisare che il limite di reddito e la consistenza del patrimonio mobiliare previsto è relativo a ciascun cointestatario e non cumulativo.
- e) art.9, comma 2, lettera b)- escludere dalla valutazione del patrimonio del risparmiatore le somme pagate per l'acquisto dei titoli che attualmente non hanno alcun valore.
- f) prevedere la possibilità di accedere al rimborso automatico o, in alternativa, all'arbitrato anche agli investitori che hanno acquistato i titoli azzerati dopo 12 giugno 2014;
- g) stabilire che in caso di eredi il patrimonio mobiliare o il reddito cui far riferimento è quello del *de cuius* al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto;
- h) art.9, comma 9 - precisare che la presentazione dell'istanza, interrompe il termine previsto e che il Fondo deve chiedere all'investitore la documentazione mancante per espletare comunque la richiesta;
- i) prevedere, altresì, che se la Banca non fornisce tutti i documenti necessari per la presentazione dell'istanza, sia sufficiente una dichiarazione di insussistenza della documentazione per essere ammessi al fondo;
- j) definire in tempi brevi le modalità con cui si svolgerà l'arbitrato per mettere in grado gli investitori di decidere se accedere o meno all'istanza per il rimborso automatico, prima che decadano i termini,
- k) prevedere esplicitamente che l'accesso al fondo o alla procedura arbitrale non possono impedire agli investitori la costituzione di parte civile nei procedimenti penali che verranno aperti contro gli ex amministratori delle banche poste in liquidazione.

Roma, 17 maggio 2016

ADOC – ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI

Sede Legale

Via Chiana, 87 – 00198 Roma

Tel. 06.45420928 – Fax 06.86329611

info@adocnazionale.it – www.adocnazionale.it